



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"

Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)

Iseo, 19 gennaio 2012

Prot. N. 373/C27

DP/pg

Alla cortese attenzione
dei medici curanti

**OGGETTO: Precisioni relative a dichiarazioni di malattia richieste da IIS
Antonietti a partire da a.s. 2011-12**

In riferimento ad alcune riserve espresse nei mesi passati da medici di base o specialisti cui è stato richiesto da parte delle famiglie degli studenti dell'IIS Antonietti una sorta di **'dichiarazione di malattia'** da cui apparisse in modo esplicito non la patologia di cui l'allievo aveva sofferto, ma esclusivamente il periodo – con data di inizio e di termine – di sua assenza dalle lezioni determinata dalla stessa patologia, sento l'esigenza di precisare quanto meno i riferimenti normativi che hanno portato l'istituto che dirigo a richiedere tale documentazione.

Sia l'articolo 2, comma 10 [che si riferisce al primo ciclo di istruzione], sia **soprattutto l'art.14, comma 7** [nel quale si fa riferimento alla secondaria superiore] **del DPR 122/2009** "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni", **prevedono esplicitamente un limite minimo di ore annue di presenza alle lezioni (il 75% del monte orario annuale) affinché l'anno scolastico sia valido e lo studente sia ammesso allo scrutinio finale.**

In particolare il citato comma 7 dell'art14 del DPR 122/09 prescrive che *" a decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado [2010-11], ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo"*

La successiva **CM n° 20 del 4 marzo 2011** ha fornito indicazioni circa la corretta applicazione della normativa contenuta nell'art. 14 del DPR 122/10, chiarendo alcuni **criteri generali** di cui tenere conto nell'azione delle istituzioni scolastiche e dei singoli consigli di classe, tra cui

- ✓ il collegio docenti di ogni istituzione scolastica deve "definire.... le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza; tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati"
- ✓ **devono essere computate all'interno del tetto massimo di ore di assenza consentite durante l'anno scolastico sia le giornate intere di assenza, sia i ritardi nell'ingresso in istituto, sia le**



Tel. 030.98.10.20 - 030.98.01.15 - 030.98.21.312 - Fax 030.98.07.33

C.F. 98007620176 - c.c.p. n. 11484250 – Email: legal@pec.antoniettiseo.it

Uffici Meccanografici: IIS BSIS008004 - ITCG diurno BSTD00801A - ITC serale BSTD00851Q - LICEO SC. BSPS00801E - IPIA BSR100801Q

C:\Documents and Settings\patty\Desktop\Lettera medici curanti.doc

Pagina 1 di 2



Certificata ISO 9001:2008



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"

Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)

uscite anticipate, ovviamente non determinate da impegni didattici progettati all'interno del piano dell'offerta formativa

- ✓ il consiglio di classe deve rispettare i criteri definiti dal collegio dei docenti verificando se 'il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze', tenuto conto delle deroghe individuate dal collegio stesso.

A proposito della natura di tali deroghe, sempre la citata CM. 20/2011 afferma che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, debbano rientrare 'fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute' a gravi motivi di salute adeguatamente documentati, a terapie e/o cure programmate, a donazioni di sangue, alla partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI ...

Partendo da tali presupposti il collegio docenti dell'IIS Antonietti in data 11 maggio 2011, preso atto di quanto prescritto dal comma 7 dell'art.122 del DPR 122/09 in applicazione del comma 2 dell'art.13 del Dlgs 226/05 e di quanto precisato nella CM 20 del 4 marzo 2011

- ha stabilito.... che le assenze **per ragioni di malattia, di visite mediche o di accertamenti clinici** debbano essere documentate al momento del rientro dell'allievo nella comunità scolastica attraverso certificazioni rilasciate dal medico curante, dallo specialista o da ASL e/o presidi ospedalieri o attraverso ticket di pagamento delle prestazioni sanitarie personalizzati. Tale documentazione deve essere fornita in segreteria didattica, protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla 'Privacy' applicata nell'istituto.
- ha precisato che le assenze da documentarsi nelle modalità sopra **delineate possono riferirsi a patologie sia di natura fisica che psicologica.**

Nella speranza di aver illustrato in modo sufficientemente chiaro e completo sia i presupposti normativi delle richieste fatte dall'IIS Antonietti alle famiglie in occasione di malattie dei propri figli, sia le finalità che tali richieste perseguono, invito medici di base o specialisti a collaborare con l'istituzione scolastica al fine di assicurare la validità dell'anno scolastico a studenti che hanno perso ore di lezione per comprovate cause mediche, possibilmente senza spese aggiuntive per le famiglie.

Preciso infine che ad una istituzione scolastica è sufficiente una semplice dichiarazione in carta libera con timbro del medico curante e da lui firmata, riconducibile a quella subito sotto riportata

< Certificato medico di assenza dalle lezioni scolastiche per cause mediche

Lo studente..... non ha frequentato la scuola per patologia medica dal.....al.....>

Ringraziando per la collaborazione, saluto cordialmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO IIS ANTONIETTI
Prof. Diego Parzani

